Accordo operativo con il GCE per le centrali elettriche direttamente allacciate alla rete di trasmissione

stipulato tra

Swissgrid SA

Bleichemattstrasse 31, casella postale, CH-5000 Aarau

- di seguito «**Swissgrid**» -

e

[nome come da iscrizione nel registro di commercio]

[indirizzo di domicilio come da iscrizione nel registro di commercio]

- di seguito denominato «**GCE**» o «**partner contrattuale**» -

individualmente indicati come la «**parte**» ed entrambi definiti insieme come le «**parti**».

È concluso il seguente **accordo operativo**:

- di seguito «**accordo**» -

Indice

1	**Note preliminariFehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft.**	**4**
2	**Termini e definizioni**	**4**
3	**Oggetto e parti integranti dell'accordo**	**4**
3.1	Oggetto dell'accordo	4
3.2	Parti integranti dell'accordo	5
3.3	Norme e raccomandazioni del settore	5
3.4	Rapporto con altri accordi tra le parti	5
4	**Coordinamento operativo tra le parti in generale**	**6**
4.1	Aspetti generali / principi	6
4.1.1	Responsabilità di Swissgrid	6
4.1.2	Responsabilità del GCE	6
4.1.3	Principi di coordinamento	6
4.2	Deviazioni e peculiarità	7
4.3	Punti di contatto	7
4.4	Inizio del coordinamento operativo	7
4.5	Fine del coordinamento operativo	7
4.6	Scambio di informazioni sulle modifiche alle capacità tecniche e sulla conformità delle centrali elettriche ai requisiti operativi	8
4.7	Analisi delle perturbazioni	8
5	**Processi di coordinamento operativo tra le parti**	**9**
5.1	Test di messa in servizio e test d'esercizio	9
5.2	Test di conformità	9
5.3	Prevenzione reciproca delle ripercussioni sull'esercizio	9
5.4	Pianificazione dell'indisponibilità e della produzione	9
5.5	Coordinamento in tempo reale	10
5.6	Coordinamento delle manovre di collegamento	11
5.7	Autorità decisionale di Swissgrid	11
5.8	Misure in presenza di una situazione critica della rete	11
5.9	Gestione delle perturbazioni	12
5.10	Ripristino della rete (RR)	12
6	**Scambio strutturato di informazioni, dati e segnali**	**13**
6.1	Obblighi di informazione e collaborazione	13
6.2	Trasferimento di dati per il coordinamento dei processi operativi	13
6.3	Dati delle centrali elettriche (dati principali)	14
6.4	Parametri della protezione	14
6.5	Dati in tempo reale e connessione informatica delle unità di produzione	14
6.6	Sistemi di telecomunicazione	14
6.6.1	Sistemi di trasmissione per lo scambio di dati in tempo reale tra le parti	14
6.6.2	Sistemi di comunicazione vocale in tempo reale tra le parti	15

6.6.3	Test dei sistemi di telecomunicazione	16
6.6.4	Informazioni sulle perturbazioni nei sistemi di telecomunicazione	16
7	**Responsabilità**	**16**
7.1	Responsabilità nel rapporto interno	16
7.2	Pretese di terzi	16
8	**Disposizioni finali**	**17**
8.1	Riservatezza, sicurezza delle informazioni e protezione dei dati	17
8.1.1	Principi	17
8.1.2	Dati e informazioni a terzi	17
8.1.3	Conversazioni telefoniche	18
8.2	Durata dell'accordo e disdetta	20
8.2.1	Durata dell'accordo	20
8.2.2	Disdetta ordinaria	20
8.2.3	Disdetta straordinaria	20
8.2.4	Conseguenze giuridiche	20
8.3	Modifiche, obbligo di forma scritta	20
8.4	Gestione del manuale di gestione operazionale	21
8.5	Successione nei rapporti giuridici	21
8.6	Forza maggiore	21
8.7	Diritto applicabile e foro competente	22
8.8	Numero di esemplari	22
8.9	Clausola liberatoria	22

1 Note preliminariFehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft.

(1) In qualità di società nazionale di rete, Swissgrid garantisce l'esercizio non discriminatorio, affidabile ed efficiente dell'intera rete svizzera di trasmissione (RT) come base essenziale per l'approvvigionamento sicuro di energia elettrica in Svizzera (art. 20 cpv. 1 della Legge sull'approvvigionamento elettrico [LAEl, RS 734.7]). In particolare, uno dei compiti di Swissgrid è l'esercizio e il monitoraggio della rete di trasmissione nonché la sua gestione come zona di regolazione (art. 20 cpv. 2 lett. a LAEl, RS 734.7). Se l'esercizio sicuro della RT è compromesso, Swissgrid ordina le misure necessarie, che concorda preventivamente con i gestori della rete di distribuzione allacciati alla RT, con i gestori delle centrali elettriche (GCE) e con le altre parti interessate (art. 20 cpv. 2 lett. c in combinato disposto con l'art. 20a cpv. 1 LAEl, RS 734.7).

(2) I GCE direttamente collegati alla RT supportano il gestore della rete di trasmissione (GRT) nelle misure volte a garantire la gestione sicura della rete (art. 8 cpv. 1bis LAEl).

(3) A seguito di vari cambiamenti (adeguamento di leggi, ordinanze, documenti di settore, processi interni dei gestori di impianti direttamente connessi alla RT), Swissgrid ha intrapreso una revisione completa e un aggiornamento del precedente accordo operativo per i gestori di impianti connessi alla RT, che è rimasto sostanzialmente in vigore senza modifiche dalla fondazione di Swissgrid quale gestore della rete di trasmissione nazionale, nonché degli accordi e delle componenti dell'accordo rilevanti per il coordinamento operativo, in particolare il precedente manuale di gestione operazionale.

(4) L'accordo operativo fa parte di una rete contrattuale tra i partner del settore in diverse costellazioni al fine di implementare i requisiti di legge per la rete di trasmissione. Una panoramica è contenuta nel documento «Panorama contrattuale» sul sito web di Swissgrid (www.swissgrid.ch).

(5) In questo contesto e in attuazione delle disposizioni dell'art. 20a cpv. 1 LAEl, le parti convengono quanto segue:

2 Termini e definizioni

(1) Salvo diversamente indicato nel presente accordo, i termini utilizzati nel presente accordo (e nei suoi allegati) sono utilizzati con le definizioni applicabili riportate nella LAEl (RS 734.7), dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEl; RS 734.71) e nel Glossario per le regole del mercato svizzero dell'elettricità. Il Glossario può essere consultato sul sito web dell'AES (www.strom.ch), dove è pubblicato nella rispettiva versione aggiornata.

3 Oggetto e parti integranti dell'accordo

3.1 Oggetto dell'accordo

(1) Il presente accordo disciplina la cooperazione tra le parti per quanto riguarda il coordinamento dell'esercizio della RT da parte di Swissgrid con l'esercizio della centrale elettrica da parte del GCE e i reciproci diritti e doveri per quanto riguarda l'utilizzo della RT da parte del GCE. I processi operativi pertinenti sono descritti nell'allegato «Manuale dell'interfaccia per la gestione operativa della rete» del presente accordo. La sua parte generale A contiene un'introduzione e una panoramica non vincolante di questa interazione operativa. La parte B dell'allegato «Manuale delle interfacce per la gestione operativa della rete» contiene le descrizioni dettagliate dei processi.

(2) L'accordo riguarda tutti i punti di allacciamento alla rete delle centrali elettriche allacciate alla RT il cui GCE è responsabile in qualità di gestore. Tutti i punti di allacciamento alla rete sono elencati nell'allegato «Dati».

(3) Se il GCE non è il proprietario della/e centrale/i elettrica/e oggetto del presente accordo, il GCE si consulterà con il proprietario della centrale elettrica, nell'ambito delle sue possibilità, in modo tale

che il GCE possa adempiere ai suoi compiti e obblighi ai sensi del presente accordo («best effort»).

3.2 Parti integranti dell'accordo

(1) L'accordo è costituito dal presente documento contrattuale e dagli allegati elencati di seguito (di seguito denominati collettivamente «documenti»), che costituiscono parte integrante del presente accordo:

(a) Allegato «Deviazioni e peculiarità»,

(b) Allegato «Mantenimento della tensione»,

(c) Allegato «Misure di Swissgrid in caso di minaccia per l'esercizio stabile della rete»,

(d) Allegato «Manuale dell'interfaccia per la gestione operativa della rete»

(e) Allegato «Utilizzo della RT da parte del GCE»,

(f) Allegato «Assunzione dei costi»,

(g) Allegato «Requisiti per i dati relativi al programma previsionale e lo scambio di dati elettronici»[1],

(h) Allegato «Disposizioni tecniche relative alla messa a disposizione dei dati di misurazione in assenza di impianti di misurazione»,

(i) Allegato «Dati»,

(j) Allegato «Punti di contatto»

(2) In caso di discrepanze tra i documenti, questi devono essere interpretati per quanto possibile in modo da non creare contraddizioni. In caso di contraddizioni, il presente documento di accordo avrà la precedenza sugli allegati, numeri da (1)(b) a (1)(j). L'allegato «Deviazioni e peculiarità» ha la precedenza sul presente documento di accordo. In caso di contraddizioni tra gli allegati, fa fede l'ordine gerarchico di cui al numero (1), in base al quale il documento citato per primo avrà la precedenza sui documenti che lo seguono.

3.3 Norme e raccomandazioni del settore

(1) Le parti tengono inoltre conto delle raccomandazioni pertinenti del settore, nonché dell'attuale stato della tecnica e delle norme nazionali e internazionali riconosciute e attualmente in vigore. Qualora singole disposizioni ivi contenute si rivelassero inadeguate, ciascuna delle parti può discostarsene in casi giustificati; ciò vale anche per i riferimenti del presente accordo alle raccomandazioni del settore e ai relativi allegati contenuti. In caso di incongruenze, il presente accordo sarà comunque prioritario.

3.4 Rapporto con altri accordi tra le parti

(1) Se tra le parti esistono disposizioni contrattuali più specifiche che riguardano l'oggetto del presente accordo e dei suoi allegati, queste avranno la precedenza sul presente accordo e sui suoi allegati (principio della lex specialis).

[1] Oltre all'«Accordo operativo» per GCE, il presente allegato costituisce un allegato per i contratti per i gruppi di bilancio, i rispettivi contratti quadro per la partecipazione alla regolazione primaria, secondaria e terziaria, il contratto quadro per la partecipazione alla riserva di energia idroelettrica, il contratto quadro per la partecipazione di una centrale elettrica di riserva alla riserva supplementare e il contratto quadro per la partecipazione di aggregatori di gruppi elettrogeni di emergenza alla riserva supplementare.

4 Coordinamento operativo tra le parti in generale

4.1 Aspetti generali / principi

4.1.1 Responsabilità di Swissgrid

(1) In base alle disposizioni di legge, Swissgrid è responsabile dell'esercizio (in particolare della gestione operativa della rete, della pianificazione operativa della rete, della gestione dell'utilizzo della rete, della gestione delle congestioni e delle perturbazioni) e del monitoraggio della RT e ha la relativa responsabilità operativa della rete per la RT.

(2) Swissgrid gestisce la RT seguendo le raccomandazioni del settore e gli standard riconosciuti a livello nazionale e internazionale, nonché allo stato attuale della tecnica.

(3) Le parti intendono come base giuridica il fatto che Swissgrid consenta al partner di utilizzare la RT in condizioni di rete normali e a rischio (secondo l'allegato «Manuale dell'interfaccia per la gestione operativa della rete», capitolo «Classificazione degli stati della rete nell'esercizio in tempo reale della RT») attraverso il/i rispettivo/i punto/i di allacciamento alla rete, con la seguente riserva. Restano riservate le limitazioni all'utilizzo secondo le regolazioni del presente contratto, dell'allegato «Manuale dell'interfaccia per la gestione operativa della rete» e in particolare dell'allegato «Utilizzo della RT da parte del GCE».

(4) In caso di stato di rete perturbato (secondo l'allegato « Manuale dell'interfaccia per la gestione operativa della rete», capitolo «Classificazione degli stati della rete nell'esercizio in tempo reale della RT»), l'utilizzo della RT attraverso il rispettivo/i punto/i di allacciamento alla rete può essere limitato o interrotto a seconda della causa dello stato di rete perturbato (cfr. allegato « Manuale dell'interfaccia per la gestione operativa della rete»).

4.1.2 Responsabilità del GCE

(1) Il GCE è responsabile dell'esercizio (in particolare della gestione operativa, della pianificazione operativa e della gestione delle perturbazioni) e del monitoraggio della/e centrale/i elettrica/e da esso gestita/e e ha la relativa responsabilità operativa per questa/e centrale/i elettrica/che.

(2) Il GCE sostiene Swissgrid in particolare con:

- **(a)** mantenimento della tensione nella RT (vedi allegato «Mantenimento della tensione»).
- **(b)** misure per il mantenimento e il ripristino dello stato normale della rete ai sensi dell'allegato «Misure di Swissgrid in caso di minaccia per l'esercizio stabile della rete» e dell'allegato «Manuale dell'interfaccia per la gestione operativa della rete», capitoli «Classificazione degli stati della rete nell'esercizio in tempo reale della RT» e «Diritto del GRT di impartire istruzioni ai gestori di impianti direttamente connessi alla RT per misure nell'ambito dell'esercizio della RT».
- **(c)** Il GCE sostiene le misure di underfrequency load shedding ai sensi dell'allegato «Manuale dell'interfaccia per la gestione operativa della rete», paragrafi «Protezione contro il collasso della frequenza» e «Misure in caso di sottofrequenza».

4.1.3 Principi di coordinamento

(1) Il coordinamento operativo tra il GCE e Swissgrid viene effettuato da Swissgrid attraverso il centro di comando nazionale della rete di trasmissione (CNRT) e dal GCE attraverso il rispettivo centro di comando della centrale elettrica (CCE). Il GCE nomina un CCE per ogni centrale elettrica.

(2) L'allegato «Manuale dell'interfaccia per la gestione operativa della rete» descrive i processi operativi e i ruoli tra il gestore della rete di trasmissione (GRT) e i gestori di impianti direttamente allacciati alla RT per la gestione coordinata della RT. I gestori di impianti direttamente allacciati alla RT sono i gestori della rete di distribuzione allacciati alla RT (GRD-RT), i gestori di centrali elettriche significativi allacciati alla RT (S-GCE-RT), i gestori dei sistemi confinanti allacciati alla RT (GSC) e i gestori di impianti di clienti significativi allacciati alla RT (S-GIC-RT). In particolare, regola i

processi per il coordinamento della messa fuori servizio (MFS) per la manutenzione e le riparazioni, il coordinamento delle manovre di collegamento, la gestione delle perturbazioni e qualsiasi intervento sul piano di gestione delle centrali.

(3) Le parti si impegnano a essere raggiungibili attraverso i rispettivi punti di contatto operativi in conformità all'allegato «Punti di contatto». L'allegato «Punti di contatto» regola i termini entro i quali le parti devono rispondere.

4.2 Deviazioni e peculiarità

(1) L'allegato «Deviazioni e peculiarità» registra le singole deviazioni e peculiarità del GRD in relazione alle disposizioni del presente documento di accordo e dell'allegato «Manuale dell'interfaccia per la gestione operativa della rete» al momento della firma.

(2) In via eccezionale, è possibile includere ulteriori deviazioni e peculiarità dopo il momento della firma, se queste sono state causate da difetti o da altre modifiche tecniche non pianificate che influiscono sull'esercizio (ad esempio in conformità al capitolo 4.6 (2)).

4.3 Punti di contatto

(1) Le parti si scambiano i propri punti di contatto conformemente all'allegato «Punti di contatto».

4.4 Inizio del coordinamento operativo

(1) Il GCE e Swissgrid coordinano l'esercizio di una nuova centrale elettrica non appena viene fissata la data per la realizzazione del primo collegamento elettrico tra la centrale elettrica e la RT. Il GCE e Swissgrid procedono analogamente per gli allacciamenti trasformati alla rete, se prima della trasformazione è stato completato il coordinamento operativo ai sensi del capitolo 4.5. Per le scadenze delle comunicazioni a Swissgrid si rimanda al Contratto di allacciamento alla rete (NAV) e ai relativi allegati.

(2) L'allegato «Dati» contiene le date per l'inizio dell'esercizio di prova e l'inizio dell'esercizio effettivo per le centrali elettriche per le quali l'esercizio di prova avviene come parte della prima messa in servizio e/o l'esercizio sotto carico inizia durante il periodo di validità del presente contratto, compresi gli allegati.

(3) Swissgrid coordina le ristrutturazioni e la realizzazione di nuovi impianti nella RT con GCE nell'ambito dello scambio di dati definito per gli elementi di rete significativi (allegato «Manuale dell'interfaccia per la gestione operativa della rete», capitolo «Pianificazione della rete e dell'indisponibilità»)

(4) A partire dall'inizio delle prove di messa in servizio e durante l'esercizio di prova, il GCE è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi nei confronti della centrale elettrica secondo i capitoli 4 e 5 (allegato «Manuale dell'interfaccia per la gestione operativa della rete », capitolo «Coordinamento delle prove di messa in servizio e delle prove funzionali»).

4.5 Fine del coordinamento operativo

(1) Se l'impianto viene definitivamente spento e non produce più corrente, l'esercizio effettivo della centrale elettrica viene definitivamente interrotto. La MFS definitiva sussiste dal momento in cui il collegamento elettrico tra la centrale elettrica e la RT viene definitivamente interrotto in tutti i campi di connessione della centrale elettrica.
Il GCE si impegna, nel limite delle proprie possibilità, a ottenere il prima possibile queste informazioni dal rispettivo proprietario e a trasmetterle successivamente a Swissgrid («best effort»).

(2) Il GCE e Swissgrid coordinano la MFS definitiva di una centrale elettrica non appena viene fissata la data di cessazione definitiva dell'esercizio effettivo della centrale elettrica. Per le scadenze delle comunicazioni a Swissgrid si rimanda al Contratto di allacciamento alla rete (NAV) e ai relativi allegati.

(3) Dal momento della cessazione definitiva dell'esercizio effettivo di una centrale elettrica, cessano gli obblighi del GCE riportati nei seguenti riferimenti in relazione a questa centrale elettrica:

(a) direttive di Swissgrid ai sensi del capitolo 5.7,

(b) misure in caso di situazione critica della rete ai sensi del capitolo 5.8,

(c) gestione delle perturbazioni ai sensi del capitolo 5.9,

(d) ripristino della rete ai sensi del capitolo 5.10.

(4) Tutti gli altri obblighi non menzionati al numero (3) rimarranno in vigore fino al momento della MFS definitiva della centrale elettrica.

(5) Il coordinamento operativo tra le parti ai sensi del capitolo 4 per una centrale elettrica cesserà non appena questa sarà stata definitivamente messa fuori servizio.

(6) Non appena sarà stabilita la data di cessazione definitiva dell'esercizio effettivo e/o della MFS definitiva, le parti si impegnano a modificare di conseguenza l'allegato «Dati». L'allegato «Dati» contiene le date di cessazione definitiva dell'esercizio effettivo e della MFS definitiva per le centrali elettriche per le quali la cessazione definitiva dell'esercizio effettivo e la MFS definitiva avvengono durante la durata del presente accordo.

4.6 Scambio di informazioni sulle modifiche alle capacità tecniche e sulla conformità delle centrali elettriche ai requisiti operativi

(1) Le parti si informano reciprocamente di qualsiasi modifica prevista alle capacità tecniche dei propri impianti che potrebbe avere un impatto riconoscibile sul soddisfacimento dei requisiti operativi per l'esercizio coordinato in conformità al presente accordo prima che esse o il proprietario apportino tali modifiche agli impianti.

(2) Le parti si informano reciprocamente di qualsiasi perturbazione dell'esercizio nei propri impianti che potrebbe influire sul soddisfacimento dei requisiti operativi dei propri impianti per l'esercizio coordinato in conformità al presente accordo, quanto prima dopo il suo verificarsi.

4.7 Analisi delle perturbazioni

(1) Swissgrid analizza sistematicamente le perturbazioni nella RT ed elabora le relative statistiche per la RT. Sulla base dei risultati, Swissgrid elabora con i gestori interessati di impianti direttamente allacciati alla RT per sviluppare soluzioni adeguate all'ulteriore sviluppo e il miglioramento dei processi esistenti.

(2) Tutte le informazioni necessarie per il chiarimento di avarie e l'analisi delle perturbazioni vengono scambiate su richiesta tra Swissgrid e i gestori di impianti direttamente allacciati alla RT.

(3) Le parti coordinano in anticipo la comunicazione al pubblico riguardo le analisi delle perturbazioni.

5 Processi di coordinamento operativo tra le parti

(1) Una panoramica dei processi operativi è presentata nell'allegato «Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete», capitolo «Panoramica dei processi nel manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete ».

5.1 Test di messa in servizio e test d'esercizio

(1) Entrambe le parti hanno il diritto di effettuare test di messa in servizio e test d'esercizio (di seguito denominati collettivamente «test») per i propri strumenti operativi e impianti. I test di messa in servizio sono i test effettuati durante la prima messa in servizio e la riattivazione del sistema dopo un'interruzione del funzionamento degli strumenti operativi e degli impianti. I test d'esercizio sono test eseguiti durante il funzionamento di strumenti operativi e impianti.

(2) I dettagli sono regolati nell'allegato «Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete», capitolo «Coordinamento dei test di messa in servizio e dei test d'esercizio».

5.2 Test di conformità

(1) Se durante il periodo d'esercizio (durata di vita) vi sono indicazioni di una potenziale insoddisfazione dei requisiti operativi per l'esercizio coordinato ai sensi del presente accordo, una delle parti può richiedere l'esecuzione di test di conformità o la verifica dei valori massimi di immissione o di potenza assorbita delle centrali elettriche.

(2) I dettagli sono regolati nell'allegato «Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete », capitolo «Coordinamento dei test di conformità».

5.3 Prevenzione reciproca delle ripercussioni sull'esercizio

(1) Le parti evitano ripercussioni reciproche indesiderate nell'esercizio nell'ambito delle possibilità tecniche degli impianti che gestiscono («best effort»). Per evitare tali ripercussioni, le parti devono prestare particolare attenzione alle variazioni brusche della potenza, ai livelli di oscillazione e ai carichi squilibrati.

(2) I requisiti corrispondenti sono definiti nell'allegato «Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete», capitolo «Prevenzione reciproca delle ripercussioni sull'esercizio».

(3) Le parti coordinano tra loro le impostazioni delle apparecchiature di protezione. Su richiesta, si trasmettono i parametri della protezione del punto di allacciamento alla rete ai sensi del capitolo 6.4. In particolare, si informano su eventuali Special Protection Schemes (SPS) disponibili ai punti di allacciamento alla rete della centrale elettrica. Su richiesta, forniranno tutte le informazioni tecniche necessarie sul funzionamento e sui parametri degli SPS.

(4) I dettagli sulla protezione della rete sono riportati nell'allegato «Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete», capitolo «Protezione della rete: piano di protezione nella RT».

5.4 Pianificazione dell'indisponibilità e della produzione

(1) Le parti si impegnano a scambiarsi periodicamente le informazioni sulla pianificazione dell'indisponibilità e della produzione necessarie per i diversi orizzonti di pianificazione.

(2) Il GCE trasmette i dati per la pianificazione della potenza attiva disponibile e pianificata e della potenza reattiva disponibile e pianificata. Inoltre, il GCE trasmette i dati sulla disponibilità dei trasformatori di allacciamento della centrale elettrica allacciata alla RT.

(3) I dati da trasmettere per i diversi orizzonti di pianificazione e i momenti di trasmissione dei dati relativi alla potenza attiva e reattiva disponibile e pianificata e alla disponibilità dei trasformatori di connessione della centrale elettrica allacciata alla RT sono definiti nell'allegato «Requisiti per i dati relativi al programma previsionale e lo scambio di dati elettronici» e nell'allegato «Dati».

(4) Il GCE trasmette i dati per la pianificazione dell'indisponibilità fino ai tre tempi Gate Closure vincolanti (periodi di osservazione Y, M, W). I tempi Gate Closure sono definiti nell'allegato «Dati». In questi momenti, Swissgrid utilizza i dati disponibili per il calcolo del periodo di osservazione corrispondente. Il GCE può anche trasmettere qualsiasi MFS essenziale per l'esercizio causata da interruzioni o a breve termine, dopo l'orario di Gate Closure W-1.

(5) I processi di pianificazione dell'indisponibilità e della produzione per i vari orizzonti di pianificazione sono regolati nell'allegato «Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete », capitolo «Pianificazione della rete e dell'indisponibilità».

(6) Swissgrid e i gestori di impianti direttamente connessi alla RT svolgono conciliazione sulla MFS nell'ambito della pianificazione delle MFS (allegato «Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete », capitolo «Pianificazione della rete e dell'indisponibilità»). Swissgrid è responsabile del coordinamento delle MFS (cfr. allegato «Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete », capitolo «Pianificazione della rete e dell'indisponibilità»). Nell'ambito della pianificazione a lungo termine delle MFS, le parti sono tenute a informarsi reciprocamente e con la massima tempestività sui progetti che hanno un impatto significativo sull'altra parte. Per i grandi progetti e in casi particolari, le parti interessate concludono un accordo di principio sul progetto il più presto possibile, ma almeno tre anni e due mesi prima della MFS prevista. I dettagli sono regolati nell'allegato « Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete », capitolo «Pianificazione pluriannuale dell'indisponibilità (PPAI)».

(7) Se nel corso di questi processi di coordinamento non viene raggiunto un accordo sulla MFS prevista o se viene ancora individuata una compromissione inaccettabile della sicurezza della rete o una riduzione inaccettabile delle capacità di trasporto, le parti convengono che Swissgrid ha il diritto di prendere una decisione definitiva ai sensi dell'art. 20a cpv. 1 LAEI. Le MFS già concordate o ordinate tramite il diritto di decisione definitiva (comprese quelle stipulate in un accordo di principio) possono essere annullate o modificate solo per motivi impellenti e dopo un nuovo coordinamento senza esito con l'avente diritto di decisione definitiva. I criteri che Swissgrid deve tenere in considerazione per esercitare il diritto di decisione finale, la comunicazione di tale diritto e il processo di annullamento o rinvio della MFS sono riportati nell'allegato «Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete », capitolo «Principi generali per la pianificazione della rete e dell'indisponibilità».

(8) Le norme sull'assunzione dei costi in caso di rinvii e cancellazioni di MFS già coordinate sono riportate nell'allegato «Assunzione dei costi», capitolo «Assunzione dei costi in caso di cancellazioni e rinvii di MFS coordinate».

5.5 Coordinamento in tempo reale

(1) Le parti si informano reciprocamente in tempo reale su eventi, perturbazioni o altri accaduti, in modo da poter effettuare in qualsiasi momento un'adeguata valutazione complessiva della situazione dell'esercizio coordinato della rete o dell'impianto.

(2) Le parti si informano reciprocamente e immediatamente in caso di modifiche alle disponibilità pianificate e coordinate, conformemente al capitolo 5.4 e all'allegato « Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete », capitolo «Coordinamento in tempo reale tra i GRT e i gestori di impianti direttamente allacciati alla RT».

(3) Le parti si sostengono reciprocamente nell'affrontare le situazioni critiche e tengono conto dei possibili effetti sugli impianti di rete e della centrale elettrica, nonché su terzi nell'ambito delle loro capacità tecniche («best effort»).

(4) I processi di coordinamento nell'esercizio in tempo reale sono regolati nell'allegato «Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete », capitoli «Previsione dello stato della rete, analisi della sicurezza coordinata e approntamento di contromisure», «Pianificazione e manovre di

collegamento», «Mantenimento della tensione e gestione della potenza reattiva (U/Q)», «Sorveglianza dello stato della rete e attivazione di contromisure».

5.6 Coordinamento delle manovre di collegamento

(1) Le responsabilità nel coordinamento delle manovre di collegamento sono definite dai confini di gestione della rete, monitoraggio e comando, i quali sono definiti nell'allegato «Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete », capitolo «Confini di gestione della rete, monitoraggio e comando nell'esercizio della rete». L'allegato «Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete », capitolo «Pianificazione e manovre di collegamento» regola la pianificazione e l'attuazione coordinata delle manovre di collegamento.

(2) Per le manovre di collegamento nel campo d'allacciamento, il centro di comando della centrale elettrica (CCE) indicato nell'allegato «Punti di contatto» è il punto di contatto per Swissgrid. Il centro di comando degli impianti di rete (CNRT-CIR) indicato nell'allegato «Punti di contatto» è il punto di contatto per i GCE.

(3) Le condizioni per la sincronizzazione e il collegamento in parallelo dei trasformatori d'allacciamento tra la RT e l'esercizio della centrale elettrica, nonché le manovre di collegamento operative durante il regime normale della centrale elettrica su questi trasformatori d'allacciamento, sono disciplinate nell'allegato « Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete », paragrafo «Condizioni per la sincronizzazione e il collegamento in parallelo».

5.7 Autorità decisionale di Swissgrid

(1) Se l'esercizio sicuro della RT è in pericolo o perturbato, Swissgrid ha il diritto di impartire istruzioni al GCE nell'ambito del suo mandato legale (cfr. art. 20 cpv. 2 lett. c e 20a cpv. 3 LAEl). Swissgrid è pertanto autorizzata e obbligata, se necessario, a ordinare misure non discriminatorie nei confronti dei gestori di impianti direttamente connessi alla RT (allegato «Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete », paragrafo «Diritto del GRT di impartire istruzioni ai gestori di impianti direttamente connessi alla RT per misure nell'ambito dell'esercizio della RT»).

(2) Swissgrid è tenuta a documentare le ragioni di tali istruzioni in base alla sua autorità decisionale. Swissgrid fornisce al GCE le giustificazioni per le istruzioni con lo stato di rete in pericolo o perturbato.

(3) Swissgrid è autorizzata e obbligata a ordinare misure per il raggiungimento dello stato normale della rete e per la reazione allo stato di rete in pericolo o perturbato nei confronti dei gestori di reti di trasmissione interessati.

(4) Il GCE è tenuto a rispettare le misure ordinate da Swissgrid per il raggiungimento dello stato normale della rete e per la reazione allo stato di rete in pericolo o perturbato (cfr. 20a cpv. 3 e 4 LAEl). A seconda dello stato di rete della RT, le relative direttive di Swissgrid hanno un diverso grado di irrevocabilità nei confronti del GCE. Indipendentemente dallo stato della rete, le misure che mettono in pericolo la vita e l'incolumità delle persone non devono essere attuate e Swissgrid deve essere informata a riguardo (allegato «Manuale sulle interfacce di gestione della rete», paragrafo «Diritto del GRT di impartire istruzioni ai gestori di impianti direttamente connessi alla RT per misure nell'ambito dell'esercizio della RT»).

(5) Se non ottempera alle istruzioni, il GCE è tenuto a fornire posteriormente a Swissgrid una corrispondente motivazione scritta.

5.8 Misure in presenza di una situazione critica della rete

(1) La dichiarazione della situazione critica di rete dà a Swissgrid la possibilità di ordinare al GCE di adottare misure supplementari (allegato «Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete

», capitolo «Situazione critica della rete»). Le misure aggiuntive rese possibili dalla situazione critica della rete sono misure riservate all'esercizio in tempo reale[2].

(2) In una situazione critica della rete, Swissgrid può ordinare al GCE di ridurre le congestioni, di regolare la frequenza o di adeguare le immissioni e i prelievi dalla RT per sostenere la tensione. Con questo intervento diretto sul profilo di produzione della centrale elettrica o sull'utilizzo di impianti ad accumulazione (ad es. stazioni di pompaggio/di circolazione, accumulatori a batteria), Swissgrid ordina un nuovo punto di lavoro e, se necessario, nuovi valori limite per un'unità di produzione (UPR)/unità di consumo. Il processo è regolato nell'allegato «Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete », capitolo «Intervento diretto nell'impiego delle centrali (IDIdC)».

(3) In una situazione critica della rete, Swissgrid può ordinare al GCE di interrompere a breve termine (entro il termine concordato per la restituzione dell'autorizzazione a disporre) la MFS degli elementi di rete che fanno parte della rete coordinata di terzi di Swissgrid al fine di ridurre la congestione.

5.9 Gestione delle perturbazioni

(1) Una perturbazione è un evento che causa una transizione involontaria della rete da uno stato normale a uno stato in pericolo o perturbato. La causa della perturbazione può essere varia e spaziare dalle influenze ambientali, alle cause tecniche (come guasti agli strumenti operativi) fino al comportamento umano.

(2) Nel caso in cui si verifichi una perturbazione tale da impattare sulla RT Swissgrid e i gestori di impianti direttamente connessi alla RT e alla RD devono immediatamente adottare tutte le misure tecnicamente necessarie ed economicamente opportune per ripristinare lo stato normale della rete.

(3) Swissgrid dispone di pacchetti di misure che descrivono o elencano processi predefiniti di gestione delle perturbazioni e vi fanno riferimento. Queste misure preliminari sono coordinate con i gestori di impianti direttamente connessi alla RT e testate regolarmente.

(4) L'allegato «Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete », capitolo «Gestione delle perturbazioni in uno stato di rete perturbato», in combinato disposto con il capitolo «Misure per il mantenimento e il ripristino dello stato normale della rete», descrive le misure corrispondenti.

(5) Durante una perturbazione e durante la sua eliminazione, Swissgrid e i gestori di impianti direttamente connessi alla RT garantiscono una rapida comunicazione reciproca e un coordinamento continuo nell'esercizio in tempo reale. Innanzitutto, Swissgrid e i gestori di impianti direttamente connessi alla RT utilizzano a tal fine i sistemi di comunicazione vocale ai sensi del capitolo 6.6.2.

(6) In casi gravi, come nel caso di una perturbazione di ampia portata in Svizzera, a seguito di una riduzione automatica della frequenza, di un disinserimento manuale del carico o di restrizioni agli attori di mercato, Swissgrid, i gestori di impianti direttamente connessi alla RT e le autorità coordinano la comunicazione con il pubblico.

5.10 Ripristino della rete (RR)

(1) Se è necessario ripristinare la rete a causa di una perturbazione grave, si procederà in conformità con il processo RR descritto nell'allegato «Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete », capitolo «Ripristino della rete (RR)».

(2) Il gestore di perturbazioni di Swissgrid è responsabile del ripristino della rete e definisce la relativa strategia.

(3) I capitoli da 5.9 (5) a (6) si applicano anche in caso di ripristino della rete.

[2] Ciò significa che queste misure non possono essere prese in considerazione per lo sviluppo della RT.

(4) Il capitolo «Ripristino della rete (RR)» dell'allegato «Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete » sostituisce il precedente concetto di ripristino della rete al momento di entrata in vigore del presente accordo. Per quanto riguarda gli altri accordi che contengono riferimenti al concetto di ripristino della rete dopo questo momento, il concetto di ripristino della rete rimane un documento di riferimento fino alla modifica degli accordi corrispondenti e contiene solo il riferimento al capitolo «Ripristino della rete (RR)» dell'allegato «Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete ».

6 Scambio strutturato di informazioni, dati e segnali

6.1 Obblighi di informazione e collaborazione

(1) Le parti si orientano sui contratti essenziali per il coordinamento della gestione della RT con la gestione della centrale elettrica. Comunicano all'altra parte i contenuti rilevanti per la gestione della rete che influiscono sulla gestione coordinata della rete (ad es. quando si incaricano terzi). Le disposizioni di riservatezza di questi contratti devono essere rispettate. Le parti si impegnano per quanto possibile a ottenere il consenso alla divulgazione («best effort»).

(2) Se necessario, il personale di esercizio delle parti sarà invitato dall'altra parte a partecipare a eventi informativi e a gruppi di lavoro congiunti sulla gestione della rete (ad es. GL Gestione della rete).

6.2 Trasferimento di dati per il coordinamento dei processi operativi

(1) Swissgrid è autorizzata a trasmettere i dati e le informazioni citati al numero (2) ai Regional Coordination Centers (RCC), a ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity, Associazione dei gestori di reti di trasmissione europei) e ad altri gestori della rete di trasmissione esteri (GRTE) membri di ENTSO-E per gli scopi indicati di volta in volta, nella misura in cui vi sia obbligata per contratto.

(2) I dati nominati al numero (1) e le finalità della loro trasmissione comprendono:

(a) i dati base trasmessi dal GCE e i modelli di rete calcolati sulla base di questi per la previsione dello stato della rete,

(b) i dati trasmessi dal GCE per le disponibilità e le previsioni sullo stato della rete per la RT, calcolate sulla base dei dati trasmessi, allo scopo di coordinare la pianificazione dell'indisponibilità e della produzione,

(c) i dati trasmessi in tempo reale dal GCE e gli stati della rete che ne derivano, al fine di coordinare l'esercizio in tempo reale, e

(d) i dati trasmessi dal GCE ai fini del chiarimento delle avarie e dell'analisi delle perturbazioni e le statistiche elaborate a partire da questi dati ai fini del chiarimento delle avarie e dell'analisi delle perturbazioni.

(3) Le parti sono autorizzate a trasmettere i dati e le informazioni che hanno ricevuto dall'altra parte ai gestori di impianti direttamente connessi alla RT al fine di adempiere ai compiti del presente accordo, in particolare per coordinare la pianificazione dell'indisponibilità e l'esercizio in tempo reale e per chiarire le avarie e analizzare le perturbazioni.

(4) Il GCE è autorizzato a trasmettere i dati e le informazioni ricevute da Swissgrid ai proprietari degli impianti gestiti per il coordinamento della pianificazione dell'indisponibilità e dell'esercizio in tempo reale, nonché per chiarire le avarie e analizzare le perturbazioni.

6.3 Dati delle centrali elettriche (dati principali)

(1) Il GCE comunica a Swissgrid i dati tecnici (dati base) degli impianti delle centrali elettriche secondo l'allegato «Dati».

(2) Il GCE comunicherà gli aggiornamenti a Swissgrid il più rapidamente possibile, ma al più tardi entro 30 giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza della modifica.

(3) Se il GCE ha già trasmesso a Swissgrid i dati tecnici (dati base) elencati nell'allegato «Dati» nell'ambito di un altro rapporto contrattuale e questi dati sono aggiornati, non deve trasmetterli nuovamente a Swissgrid. In questo caso, Swissgrid è autorizzata a utilizzare i dati trasmessi nell'ambito di un altro rapporto contrattuale ai fini del presente rapporto contrattuale.

6.4 Parametri della protezione

(1) Il GCE si impegna a rendere noti i parametri della protezione elencati nell'allegato «Dati» su richiesta di Swissgrid.

(2) Se il GCE ha già trasmesso a Swissgrid i parametri della protezione elencati nell'allegato «Dati» nell'ambito di un altro rapporto contrattuale e questi sono aggiornati, non deve trasmetterli nuovamente a Swissgrid. In questo caso, Swissgrid è autorizzata a utilizzare i dati trasmessi nell'ambito dell'altro rapporto contrattuale ai fini del presente rapporto contrattuale.

6.5 Dati in tempo reale e connessione informatica delle unità di produzione

(1) Il GCE comunica a Swissgrid i dati in tempo reale ai sensi dell'allegato «Dati», capitolo «Dati in tempo reale».

(2) I dispositivi tecnici utilizzati per lo scambio di dati in tempo reale, compresi i dispositivi di telecomunicazione di cui al capitolo 6.6, i formati, i cicli di trasmissione dei dati e la precisione della misura richiesta devono tenere conto degli standard tipici del settore.

(3) Swissgrid deve preliminarmente concordare con addetti del settore le definizioni dei formati. Swissgrid può specificare autonomamente i requisiti relativi alla connessione informatica dell'UPR sia per quanto riguarda la trasmissione dei dati in tempo reale (ad es. PIA2) sia per quanto riguarda la registrazione decentralizzata dei dati.

(4) Swissgrid consulterà innanzitutto i GCE interessati e li inviterà a prender posizione entro un periodo di tempo ragionevole.

(5) Le specifiche diventano vincolanti dopo la pubblicazione sul sito web di Swissgrid. Le norme corrispondenti sono equivalenti ai criteri di prequalifica per la fornitura di prestazioni di servizio relative al sistema; pertanto, ad esempio, in caso di modifiche ai requisiti per le connessioni informatiche si applicano gli stessi termini di transizione per l'adeguamento ai requisiti modificati, come in caso di modifiche ai criteri di prequalifica.

6.6 Sistemi di telecomunicazione

6.6.1 Sistemi di trasmissione per lo scambio di dati in tempo reale tra le parti

(1) Per lo scambio di dati in tempo reale tra GCE e Swissgrid vengono utilizzati i seguenti sistemi di trasmissione:

- **(a)** Comunicazione di dati standard tramite Grid Control Network (GCN), gestito da Swissgrid,
- **(b)** EW-SwissWAN, gestito dal GRD.

(2) Swissgrid e il GCE garantiscono l'interoperabilità dei sistemi di trasmissione e la loro funzionalità in caso di perturbazioni di ampia portata. Interoperabilità significa che entrambe le parti garantiscono lo scambio continuo di dati tra i vari sistemi.

(3) Per la comunicazione dei dati le parti utilizzano la propria infrastruttura, laddove questa è disponibile.

(4) Le parti definiscono come requisiti operativi per i sistemi di trasmissione che lo scambio completo di dati avvenga tramite sistemi di trasmissione con un tempo di autonomia di almeno 72 ore e una ridondanza sufficiente. Una ridondanza sufficiente significa che lo scambio di dati è garantito senza interruzioni in caso di collasso della rete. Le parti si impegnano nei confronti del proprietario dei sistemi di trasmissione affinché questi requisiti operativi siano soddisfatti negli edifici di nuova costruzione, ristrutturati o sostituiti, nel limite delle proprie possibilità («best effort»). Le parti comunicano la data entro la quale adempiranno a questi requisiti operativi e mirano a soddisfarli entro il 2030 nel limite delle loro possibilità, fatte salve le disposizioni di legge obbligatorie («best effort»).

(5) Le parti garantiscono che solo le persone autorizzate abbiano accesso ai sistemi di trasmissione.

(6) Se in una o più sedi del GCE (centrali elettriche o centri di comando) non è disponibile nessuno dei sistemi di trasmissione citati al numero (1), Swissgrid può richiedere al GCE di utilizzare in tali sedi un ulteriore sistema di comunicazione messo a disposizione da Swissgrid per il ripristino della rete. In questo caso, il sistema di comunicazione aggiuntivo deve soddisfare i requisiti dei numeri da (2) a (5).

6.6.2 Sistemi di comunicazione vocale in tempo reale tra le parti

(1) I seguenti sistemi di comunicazione vocale sono utilizzati nell'esercizio in tempo reale per la comunicazione continua tra i centri di comando del GCE e di Swissgrid:

- **(a)** comunicazione vocale standard tramite la rete di telefonia delle aziende elettriche (telefonia AE, unione delle reti telefoniche dei GCE/GRD),
- **(b)** telefonia pubblica (reti di provider),
- **(c)** «Telefono rosso» (rete telefonica di Swissgrid con un gruppo chiuso di utenti dei GCE/GRD direttamente allacciati alla RT, gestita da Swissgrid e utilizzata dai GCE/GRD secondo l'«Accordo di uso del Telefono rosso») e/o
- **(d)** sistema radio Polycom come livello di sicurezza, che consente la comunicazione diretta tra la gestione operativa del CCE/CRD e il CNRT di Swissgrid (rete radio della Confederazione, dei Cantoni e delle infrastrutture critiche, gestita dalle organizzazioni di primo intervento).

(2) Swissgrid e il GCE assicurano l'interoperabilità dei sistemi di comunicazione vocale ai sensi dei numeri (1)(a) e (1)(d) e che essi rimangano funzionali in caso di perturbazione di ampia portata. Interoperabilità significa che entrambe le parti possono effettuare e ricevere chiamate all'interno di un sistema di comunicazione vocale.

(3) Le parti garantiscono l'utilizzo di una comunicazione vocale standard tra i centri di comando.

(4) Le parti definiscono come requisiti operativi per i propri sistemi di comunicazione vocale (numeri (1)(a) e (1)(d)) un tempo di autonomia di almeno 72 ore e una ridondanza sufficiente. Una ridondanza sufficiente significa che è garantita la comunicazione vocale senza interruzioni in caso di collasso della rete. Le parti si impegnano a garantire il rispetto di questi requisiti operativi in caso di aggiornamento del sistema e di sostituzione dei sistemi di comunicazione vocale. Le parti forniscono informazioni sul termine di adempimento di questi requisiti operativi e mirano ad attuarli entro il 2030, fatte salve le disposizioni di legge obbligatorie.

(5) Le parti devono garantire che solo le persone autorizzate utilizzino i sistemi di comunicazione vocale. Queste persone devono essere formate all'utilizzo dei sistemi di comunicazione vocale.

(6) Se presso il GCE non è disponibile alcun sistema di comunicazione vocale ai sensi del numero (1), Swissgrid può richiedere al GCE di utilizzare un ulteriore sistema di comunicazione fornito da Swissgrid per supportare il ripristino della rete. In questo caso, il sistema di comunicazione aggiuntivo deve soddisfare i requisiti dei numeri da (2) a (5).

6.6.3 Test dei sistemi di telecomunicazione

(1) Le parti sono tenute a testare i propri sistemi di trasmissione e comunicazione vocale descritti nei capitoli 6.6.1 e 6.6.2 almeno una volta all'anno.

(2) Ciascuna parte è inoltre responsabile del test dell'alimentazione di riserva dei propri sistemi di trasmissione e comunicazione vocale.

6.6.4 Informazioni sulle perturbazioni nei sistemi di telecomunicazione

(1) Entrambe le parti sono tenute a informarsi reciprocamente e senza indugio, tramite il punto di contatto per i sistemi di trasmissione e di comunicazione vocale in conformità con i capitoli 6.6.1 e 6.6.2 dell'allegato «Punti di contatto», di qualsiasi perturbazione emergente o in atto, di eventi straordinari, di accesso non autorizzato, di compromissione e di misure adottate in relazione ai propri sistemi di trasmissione e di comunicazione vocale.

7 Responsabilità

7.1 Responsabilità nel rapporto interno

(1) La responsabilità è disciplinata dalle disposizioni legali imperative. Ogni ulteriore responsabilità è esclusa.

(2) In particolare, le parti non hanno alcun diritto reciproco di risarcimento per danni diretti o indiretti derivanti da fluttuazioni di tensione e frequenza, ripercussioni operative perturbanti e interruzioni o limitazioni della gestione della rete o della fornitura o del prelievo di energia elettrica, a meno che la causa non sia un comportamento gravemente negligente o intenzionalmente scorretto da parte di una o dell'altra parte.

(3) Sono riservate le disposizioni del presente accordo e dei suoi allegati che si discostano dai numeri (1) e (2). Queste disposizioni speciali prevalgono sui principi generali di cui ai numeri (1) e (2).

7.2 Pretese di terzi

(1) Se un terzo avanza una pretesa di responsabilità direttamente o indirettamente correlata al presente nei confronti di una parte accordo e questa parte non può immediatamente escludere il coinvolgimento della altra parte o se dipende da informazioni di tale parte per chiarire i fatti, la prima deve informare la seconda per iscritto della pretesa di responsabilità.

(2) Dopo aver ricevuto le informazioni, le parti discutono su come procedere. In linea di principio, le parti devono fornirsi reciprocamente le informazioni necessarie per la valutazione e il giudizio dei fatti e sostenersi a vicenda nel chiarire i fatti e nel difendersi contro la pretesa.

(3) Se una parte riconosce che la fornitura di informazioni o l'assistenza è contraria ai propri interessi o non è più ragionevole per essa, deve informarne immediatamente l'altra parte. In tal caso, ciascuna parte è esonerata dagli obblighi di cui al numero (2).

(4) Nel caso in cui una parte deve rispondere di una pretesa di terzi direttamente o indirettamente collegata al presente accordo, la parte contro la quale è stata avanzata la pretesa può avvalersi del diritto di regresso nei confronti dell'altra parte in conformità alle disposizioni di legge e contrattuali, a condizione che l'altra parte sia responsabile del danno o di parti di esso. Le limitazioni di responsabilità concordate contrattualmente tra le parti ai sensi del capitolo 7.1 non si applicano a eventuali pretese di regresso basate su pretese di terzi derivanti da una responsabilità causale prevista dalla legge.

(5) Nella misura in cui è responsabile del danno a terzi, la parte chiamata in regresso è tenuta a sostenere, nella corrispondente misura, i costi processuali complessivi (spese processuali e oneri sostenuti dalle parti).

8 Disposizioni finali

8.1 Riservatezza, sicurezza delle informazioni e protezione dei dati

8.1.1 Principi

(1) Le parti rispettano gli obblighi legali di conservazione dei dati e delle informazioni contratti nell'ambito del presente accordo.

(2) Le parti si impegnano ad adottare le misure tecniche ed organizzative per garantire la protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni a loro applicabili ai sensi della legge o per disposizione giudiziaria o amministrativa.

(3) Le parti si impegnano reciprocamente a trattare confidenzialmente o mantenere segreti tutti i fatti, i dati, le informazioni e i documenti ottenuti o di cui sono venute a conoscenza in relazione al presente accordo non divulgati né accessibili pubblicamente. In caso di dubbio, fatti, informazioni e documenti devono essere mantenuti segreti o trattati come confidenziali.

(4) Gli obblighi di riservatezza e di mantenimento del segreto stabiliti nel presente Accordo sono validi per la durata dello stesso e rimangono in vigore alla cessazione o alla scadenza dello stesso per un periodo di cinque (5) anni dalla data di cessazione o scadenza, indipendentemente dai motivi per i quali o da chi il presente accordo sia sciolto.

(5) Le parti adottano immediatamente i provvedimenti urgenti necessari per effettuare il backup di/ripristinare i dati e le informazioni in presenza di indicazioni di una violazione della riservatezza o del mantenimento del segreto conformemente al presente punto (compreso l'accesso non autorizzato) o di un danno (incluse le modifiche non auspicate) o di una perdita di dati e informazioni. Qualora il ripristino e/o il backup non possano essere assicurati immediatamente da una parte, questa è tenuta a informarne immediatamente l'altra.

(6) Al termine dell'accordo, le parti sono tenute a trasferire all'altra parte i dati o le informazioni ricevuti dalla stessa o trattati (incluse eventuali copie), oppure distruggerli e terminare qualsiasi trasferimento automatico in corso. La distruzione deve essere documentata dalle parti e confermata per iscritto all'altra parte. Sono esclusi i dati e le informazioni per i quali sussiste un obbligo di conservazione legale o che non possono essere distrutti (ad esempio per non compromettere banche dati o backup). Le frasi 1 e 2 del presente numero si applicano di conseguenza dopo la scadenza dell'obbligo di conservazione legale e ufficiale.

8.1.2 Dati e informazioni a terzi

(1) I dati o le informazioni possono essere trasmessi solo previo consenso scritto dell'altra parte. Sono esclusi i seguenti casi:

- **(a)** divulgazione ai sensi del capitolo 6.2,
- **(b)** se sono già disponibili al pubblico o diventano generalmente disponibili senza alcuna azione o omissione di una delle parti;
- **(c)** se erano già noti alla rispettiva parte senza restrizioni d'uso o divulgazione da parte dell'altra parte;
- **(d)** se una parte li ha ottenuti legalmente da terzi che hanno il diritto di divulgare e forniscono le informazioni senza restrizioni per quanto riguarda l'uso e la divulgazione;
- **(e)** a causa di obblighi legali di una parte nei confronti delle autorità. Se la divulgazione avviene sulla base di una richiesta in un caso individuale, le parti si impegnano a informarsi reciprocamente in anticipo, se possibile e consentito.

(2) Le parti hanno inoltre il diritto di mettere a disposizione di terzi dati e informazioni al fine di adempiere ai propri obblighi legali o agli obblighi previsti dal presente accordo, a condizione che

accettino di rispettare gli obblighi di riservatezza, sicurezza delle informazioni e protezione dei dati derivanti dal capitolo 8.1.1.

8.1.3 Conversazioni telefoniche

8.1.3.1 Generale

(1) Le parti sono consapevoli, riconoscono e concordano che l'altra parte può registrare le conversazioni telefoniche condotte tra loro (dai rispettivi collaboratori) attraverso i sistemi di comunicazione vocale in conformità con i capitoli 6.6.2 (1)(a) e (1)(b).

(2) Lo scopo di queste registrazioni è ricostruire il corso di eventi o problemi nella gestione della rete in singoli casi giustificati (inclusa la conservazione delle prove) e/o di avviare misure per migliorare la sicurezza nella gestione della rete (ad es. utilizzandole in corsi di formazione). L'obiettivo principale di queste registrazioni è garantire la gestione sicura della rete.

(3) In caso di registrazione, le parti si impegnano a rispettare i requisiti legali applicabili a tali registrazioni e quelli derivanti dal presente accordo. Nello specifico, ciascuna parte dovrà informare le collaboratrici e/o i collaboratori interessati in modo appropriato (i) sul fatto che le conversazioni telefoniche vengono registrate, (ii) sugli scopi di tali registrazioni (compresa la riproduzione e la divulgazione) e (iii) sulla possibilità di riproduzione limitata nel tempo da parte dei collaboratori coinvolti nella conversazione (la cosiddetta funzione di replay). A tal fine, la parte interessata può utilizzare la lettera di informazione e consenso concordata.

(4) La registrazione delle conversazioni telefoniche tramite il «Telefono rosso», introdotto da Swissgrid e di cui è responsabile, è regolata nell'«Accordo di uso del telefono rosso», che prevale sulle regole qui concordate nel suo campo di applicazione.

(5) Il GCE è consapevole e riconosce che anche gli altri gestori di impianti direttamente connessi alla RT che hanno stipulato un accordo operativo con Swissgrid e in alcuni casi anche i gestori di impianti a di livello inferiore o limitrofi, possono registrare le telefonate. Nel rapporto tra il GCE e altri gestori di impianti direttamente connessi alla RT, le disposizioni del presente capitolo 8.1.3 si applicano per analogia. Se anche i gestori degli allacciamenti di livello inferiore o limitrofi registrano la conversazione, il GCE farà il possibile («best effort») per garantire che anche i suoi gestori di allacciamenti di livello inferiore o limitrofi rispettino le disposizioni di cui al presente capitolo 8.1.3 e che abbiano dato il loro consenso o siano stati informati della possibilità che venga registrata la conversazione.

8.1.3.2 Riproduzione interna

(1) Per riproduzione interna le parti intendono l'ascolto delle registrazioni vocali di una parte (senza la presenza di un'altra parte).

(2) Ciascuna delle parti ha il diritto di riprodurre internamente la registrazione vocale in singoli casi, a condizione di rispettare lo scopo previsto e le disposizioni del presente accordo. I seguenti scopi sono consentiti per la riproduzione interna:

(a) chiarimento interno di incidenti o perturbazioni nella gestione della rete, compresa la riproduzione a scopo di formazione e il chiarimento di malintesi,

(b) altri incidenti gravi che hanno messo a rischio la sicurezza del sistema.

Prima di qualsiasi riproduzione interna, deve informare immediatamente e tempestivamente l'altra parte, di solito sette giorni lavorativi prima, fornendo le informazioni necessarie (ora, motivo dell'ascolto, scopo perseguito, ecc.). La funzione di replay ai sensi del numero (4) rimane riservata.

Le parti interessate informeranno le rispettive collaboratrici e/o i rispettivi collaboratori che hanno partecipato alla discussione che le parti interessate procederanno a una riproduzione interna.
Possono partecipare alla riproduzione interna solo un massimo di due persone degli uffici Legal, Regulatory e Compliance della rispettiva parte, il o la superiore della collaboratrice o del collaboratore della rispettiva parte che parla nella registrazione e/o una persona di grado superiore dell'ufficio specialistico pertinente e, se del caso, la collaboratrice o il collaboratore della rispettiva parte coinvolta/o

nella conversazione. Durante la riproduzione interna verrà redatta una trascrizione anonima. Questa trascrizione verrà utilizzata per qualsiasi altro uso del contenuto della registrazione vocale in questione.

(3) L'utilizzo di una registrazione vocale a fini formativi deve avvenire in forma anonima e trascritta.

(4) Ciascuna parte ha il diritto di adottare precauzioni tecniche per offrire alla collaboratrice o al collaboratore che partecipa a una chiamata la possibilità di riascoltare una chiamata effettuata negli ultimi 60 minuti dal rispettivo posto di lavoro (dispositivo fisico) o una delle ultime 15 chiamate effettuate dal rispettivo posto di lavoro (dispositivo fisico) (la cosiddetta funzione di replay), ad esempio per evitare malintesi ed errori di memoria. Gli obblighi di cui al numero (2) non si applicano.

8.1.3.3 Riproduzione esterna

(1) Per riproduzione esterna le parti intendono l'ascolto di una registrazione vocale su richiesta di una parte nei locali dell'altra parte.

(2) Ciascuna parte ha il diritto di effettuare e partecipare a una riproduzione esterna nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente accordo e in ottemperanza allo scopo della registrazione vocale, se la parte a cui è stata inoltrata la richiesta ha registrato le relative telefonate. Le parti confermano reciprocamente che le collaboratrici e/o i collaboratori coinvolti nella telefonata in questione hanno fornito una dichiarazione di consenso alla riproduzione esterna relativa al caso in questione e si scambiano questi documenti.

(3) Se le attuali dichiarazioni di consenso sono disponibili, la riproduzione esterna avviene in presenza delle parti interessate. La parte richiedente deve creare una trascrizione anonimizzata o un riassunto anonimizzato della registrazione vocale ascoltata durante la riproduzione esterna e metterla a disposizione delle parti partecipanti in una forma adeguata.

(4) Se una o entrambe le parti non possono produrre una dichiarazione di consenso, la parte in questione deve informare immediatamente l'altra parte. La parte che non ha una dichiarazione di consenso deve fornire alla parte richiedente la registrazione vocale anonimizzata in una forma adeguata (ad es. come trascrizione). In questo caso, entrambe le parti si impegnano ad astenersi da tutte le attività che potrebbero consentire l'identificazione delle collaboratrici e/o dei collaboratori interessati.

(5) Riamne riservato il diritto di riprodurre e diffondere specifiche registrazioni vocali in conformità alle disposizioni legali in materia, su richiesta o per ordine delle autorità, degli uffici e/o dei tribunali competenti. In questi casi, le parti dovranno, ove possibile e consentito, informarsi immediatamente del ricevimento di un ordine corrispondente con i dati necessari.

8.1.3.4 Conservazione delle registrazioni vocali

(1) Le registrazioni vocali sono conservate per un massimo di 12 mesi dalla rispettiva data di registrazione. Un periodo di conservazione più lungo può avvenire per una specifica registrazione vocale, nella misura consentita dalla legge, se:

(a) vi è il sospetto di un reato o di altre violazioni legali,

(b) la conservazione appare necessaria per la protezione o la difesa di pretese legali, oppure

(c) non è stato ancora possibile completare gli accertamenti dell'evento.

Nei casi (a) e (b), l'altra parte deve essere informata del prolungamento del periodo di conservazione in anticipo e con le informazioni necessarie.

(2) Le parti possono affidare a terzi (fornitori di servizi esterni) la registrazione delle conversazioni telefoniche e l'archiviazione delle registrazioni vocali solo se questi terzi si impegnano per iscritto e garantiscono il rispetto dei requisiti di cui al capitolo 8.1.

8.2 Durata dell'accordo e disdetta

8.2.1 Durata dell'accordo

(1) Il presente accordo entra in vigore in data 1 gennaio 2026 ed è concluso a tempo indeterminato.

8.2.2 Disdetta ordinaria

(1) Il presente accordo può essere disdetto da ciascuna parte con un preavviso scritto di sei (6) mesi, per la fine di un mese.

(2) La disdetta deve essere comunicata con lettera raccomandata o con lettera elettronica firmata con firma elettronica qualificata (FEQ) ai sensi della legge federale sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali (legge sulla firma elettronica, FiEle; RS 943.03). Quest'ultima opzione è disponibile solo se nell'allegato «Centri di contatto» è stato inserito un indirizzo e-mail nel campo «Centro di contatto per questioni contrattuali».

(3) Una disdetta firmata con FEQ si considera consegnata quando viene inviata dalla parte che da la disdetta all'indirizzo e-mail indicato nel campo «Centro di contatto per questioni contrattuali» dell'allegato «Centri di contatto».

8.2.3 Disdetta straordinaria

(1) Le parti si riservano il diritto di disdetta straordinaria per motivi gravi. In questo caso, il termine di disdetta del contratto è di trenta (30) giorni per la fine di un mese. La disdetta straordinaria deve essere motivata. La disdetta deve essere effettuata in forma scritta. I capitoli 8.2.2 (2) e (3) si applicano di conseguenza.

(2) Se la disdetta straordinaria è dovuta alla violazione di un obbligo contrattuale sostanziale, la parte che intende disdire il contratto deve avvertire l'altra parte per iscritto prima di presentare la disdetta e concederle un termine ragionevole entro cui porre rimedio alla violazione sostanziale del contratto.

8.2.4 Conseguenze giuridiche

(1) La disdetta dell'accordo, sia essa ordinaria o straordinaria, comporta la cessazione dello stesso per la fine del rispettivo termine.

(2) Se al momento della disdetta la centrale elettrica non è ancora separata in modo permanente dalla RT, è necessario stipulare un nuovo accordo.

8.3 Modifiche, obbligo di forma scritta

(1) Per eventuali modifiche e/o aggiunte al presente accordo (inclusa la presente disposizione e gli allegati) è necessaria la forma scritta.

(2) Le modifiche all'accordo vengono attuate in conformità al capitolo «Modifica di un contratto di settore» del documento attualmente in vigore «Processo generale di modifica dei contratti di settore». Il documento può essere consultato sulla homepage di Swissgrid (www.swissgrid.ch).

(3) In caso di modifiche o aggiunte i rispettivi allegati al presente accordo saranno modificati separatamente come segue:

- **(a)** gli allegati dei capitoli da 3.2 (1)(b) a (1)(g) del presente accordo: in conformità al capitolo «Modifiche agli allegati», numero «Procedura di modifica comune» del documento attualmente in vigore «Processo generale di modifica dei contratti di settore»,
- **(b)** gli allegati dei capitoli 3.2 (1)(a) e (1)(h) del presente accordo:
  - **(i)** in conformità al capitolo «Modifiche agli allegati», numero «Procedura di modifica comune» del documento attualmente in vigore «Processo generale di modifica dei contratti di settore», per quanto riguarda le specifiche relative ai dati da fornire,

(ii) o «bilateralmente» dal partner contrattuale conformemente al capitolo «Modifiche agli allegati», numero «Bilaterali» del documento «Processo generale di modifica dei contratti di settore» applicabile in quel momento, per quanto riguarda i dati effettivi,

(c) gli allegati dei capitoli 3.2 (1)(i) e (1)(j) del presente accordo:

(i) in conformità al capitolo «Modifiche agli allegati», numero «Procedura di modifica comune» del documento attualmente in vigore «Processo generale di modifica dei contratti di settore», per quanto riguarda le specifiche relative ai dati e ai centri di contatto da fornire,

(ii) o «unilateralmente» dal partner contrattuale conformemente al capitolo «Modifiche agli allegati», numero «Unilaterali» del documento «Processo generale di modifica dei contratti di settore» applicabile in quel momento, per quanto riguarda i dati e i centri di contatto effettivi,

(4) la versione modificata o integrata dell'accordo o dell'allegato sostituisce la versione precedente.

8.4 Gestione del manuale di gestione operazionale

(1) L'allegato «Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete» sostituisce, con effetto alla data di entrata in vigore del presente accordo, il precedente manuale di gestione operazionale. Per quanto riguarda gli altri accordi che contengono riferimenti al manuale di gestione della rete dopo questa data, il manuale di gestione operazionale rimane un documento di riferimento fino alla modifica degli accordi corrispondenti e contiene solo il riferimento all'allegato «Manuale dell'interfaccia di gestione operativa della rete».

8.5 Successione nei rapporti giuridici

(1) Le parti si impegnano a trasferire a un eventuale successore di diritto il presente accordo con tutti i relativi diritti e doveri. L'altra parte deve essere preventivamente informata e per iscritto in merito a detto trasferimento.

(2) In caso di cambio di gestore in una o più centrali elettriche, gli accordi operativi pertinenti, compresi i relativi allegati, devono essere aggiornati dalle parti interessate.

(3) La parte cedente non sarà svincolata dai propri obblighi ai sensi del presente accordo fino a quando il successore in diritto non dichiarerà per iscritto la propria adesione al presente accordo e l'altra parte non avrà acconsentito per iscritto al trasferimento.

(4) Il consenso alla cessione del contratto può essere rifiutato se vi è un ragionevole dubbio che il successore di diritto sia in grado di adempiere agli obblighi previsti dal presente contratto.

(5) Se il contratto viene trasferito a un'azienda associata, decade il requisito di consenso ai sensi del numero (3). La parte cedente deve rendere noto il rapporto di appartenenza al gruppo e/o il collegamento.

8.6 Forza maggiore

(1) Se un evento di forza maggiore impedisce a una parte di adempiere totalmente o parzialmente ai propri obblighi («parte interessata»), questa dovrà informare l'altra parte il più presto possibile di tale fatto, dell'entità e della durata prevista dell'incapacità di adempimento. La parte interessata è tenuta, nel più breve tempo possibile, a fornire per iscritto i motivi e le prove dell'incapacità di adempimento.

(2) La parte interessata informerà regolarmente la controparte per tutta la durata dell'evento sulla portata e sulla durata prevista dell'incapacità di adempimento.

(3) Entrambe le parti cercheranno in ogni caso di mitigare le conseguenze dell'evento di forza maggiore. Le parti si sostengono reciprocamente nella difesa contro pretese di terzi nella misura del possibile e del ragionevole.

(4) La parte interessata è sollevata dall'obbligo contrattuale di esecuzione nella misura e per la durata corrispondente dell'evento.

(5) Una parte non sarà responsabile per qualsiasi perdita, danno, ritardo o mancato adempimento a qualsiasi obbligo contrattuale per tutto il tempo in cui alla stessa è impedito di adempiere ai propri obblighi di prestazione totalmente o parzialmente a causa dell'evento di forza maggiore.

8.7 Diritto applicabile e foro competente

(1) Il presente accordo è disciplinato dal diritto svizzero.

(2) Data la natura di diritto pubblico del presente accordo, le parti considerano la ElCom competente per le controversie derivanti dal presente accordo.

(3) Nei procedimenti dinanzi alla ElCom, le parti rinunciano all'eccezione di incompetenza della ElCom.

(4) Nel caso in cui la ElCom sia dichiarata incompetente mediante decisione cresciuta in giudicato, il foro competente è la sede legale di Swissgrid SA, riservati altri fori imperativi.

8.8 Numero di esemplari

(1) Il presente accordo viene prodotto e firmato in due copie in totale.

8.9 Clausola liberatoria

(1) Qualora in qualsiasi momento qualsivoglia disposizione del presente accordo sia o diventi illegale, inefficace o inapplicabile, la legalità, l'efficacia e l'applicabilità delle restanti disposizioni non saranno pregiudicate.

(2) Le parti si impegnano a definire immediatamente una nuova norma, in sostituzione della disposizione nulla o inefficace, che sia il più possibile corrispondente, dal punto di vista dell'efficacia giuridica, al tenore e allo scopo di quella sostituita. A tal fine si osserva il documento attualmente in vigore sul «Processo generale di modifica dei contratti di settore».

(3) In caso di lacuna contrattuale, le norme di cui sopra si applicano di conseguenza.

Swissgrid SA

Luogo/data

Nome completo: [Persona di rango superiore]

Funzione: [Funzione]

Nome completo: [Persona competente]

Funzione: [Funzione]

[Nome del partner contrattuale]

Luogo/data

Nome completo: [Nome]

Funzione: [Funzione]

Nome completo: [Nome]

Funzione: [Funzione]